



“Decreto Crescita 2019”

Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 - Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi

Il testo del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019 pubblicato in Gazzetta è in vigore dal 1 maggio 2019.

Il decreto prevede misure per la crescita economica per risolvere e arginare specifiche situazioni di crisi intervenendo quindi su diversi settori e leve di crescita.

Le principali novità del Decreto Crescita:

1) Art. 1 - Maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi

Il decreto reintroduce a partire dagli acquisti effettuati dal 1° di aprile, la possibilità di usufruire, ai fini fiscali, della maggiorazione del costo dei beni d'investimento del 30 per cento. Per questa nuova edizione dell'agevolazione è previsto però un tetto massimo di spesa al di sopra del quale il superammortamento non è applicabile.

Operativamente il testo proroga la disciplina del super ammortamento già previsto per gli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2018, riconoscendo la maggiorazione del prezzo del 30 per cento anche a quelli effettuati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Si applicano le stesse condizioni previste dalle norme per il 2018, per cui restano quindi esclusi dall'agevolazione i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, compresi quelli utilizzati esclusivamente per l'attività d'impresa. Come detto la maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi che superano il limite di 2,5 milioni di euro.

2) Art. 2 - Revisione mini-IRES

Cancellata la mini Ires (introdotta dalla legge di bilancio 2019). Al via un nuovo regime di favore con una riduzione di 3,5 punti dell'aliquota IRES sugli utili reinvestiti in maniera graduale di qui al 2022.

Con il **comma 1** si prevede il taglio di 3,5 punti dell'IRES entro i prossimi tre anni. Il nuovo sistema prevede a regime l'applicazione di un'aliquota ridotta pari al 20,5 per cento sugli utili reinvestiti, a prescindere dalla destinazione specifica degli stessi all'interno dell'organizzazione. La riduzione dell'IRES è graduale: come stabilito infatti dal **comma 1**, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per i due successivi l'aliquota viene ridotta, rispettivamente, di 1,5 punti percentuali, di 2,5 punti percentuali, di 3 punti percentuali.

L'applicazione dell'aliquota agevolata avrà quindi i seguenti importi:

- **anno 2019 aliquota 22,5 per cento;**
- **anno 2020 aliquota 21,5 per cento**
- **anno 2021 aliquota 21 per cento**
- **dal 2022 in poi al 20,5 per cento .**

L'aliquota agevolata è applicabile al reddito d'impresa dichiarato, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di

utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto. In sostanza il beneficio sarà riconosciuto nei limiti dell'incremento di patrimonio netto registrato al termine dell'esercizio di riferimento rispetto al patrimonio netto esistente al termine dell'esercizio precedente a quello di avvio dell'incentivo (il 2018 nella generalità dei casi), mentre l'eventuale eccedenza di utili rispetto al limite di patrimonio netto potrà divenire agevolabile negli esercizi successivi se e nella misura in cui si registrerà un sufficiente incremento di patrimonio netto.

L'agevolazione sugli utili reinvestiti non si applica agli istituti di credito. Nell'ultimo periodo del comma è introdotta infatti una disposizione in tema di addizionale all'IRES finalizzata a lasciare invariato il livello di imposizione per il settore bancario. Per questi istituti, infatti, il taglio viene accompagnato da un parallelo aumento dell'addizionale.

Il **comma 2** stabilisce le regole per i conteggi. In dettaglio, l'“**incremento di patrimonio netto**” è dato dalla differenza tra i seguenti elementi:

- **patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato netto (positivo o negativo che sia) del conto economico del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva agevolati nei periodi di imposta precedenti;**
- **patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato netto (positivo o negativo che sia) del conto economico del medesimo esercizio.**

Come fa notare la relazione al provvedimento si tratta di un meccanismo di tipo forfetario (e semplificatorio) che lavora sostanzialmente “per masse” e che consente la computabilità degli utili accantonati soltanto nella misura in cui, rispetto al dato del 2018, si sia verificato un incremento patrimoniale, prescindendo completamente dalle cause che hanno determinato la movimentazione del patrimonio netto (che, dunque, possono essere legate tanto a fenomeni di relazioni coi soci – es. apporti o distribuzioni – quanto a fenomeni contabili, quali ad esempio, la correzione di errori materiali rilevati direttamente a patrimonio netto, la valutazione di derivati di copertura di cash flow, etc.).

3) Art. 3 - Maggiorazione deducibilità IMU dalle imposte sui redditi

La disposizione incrementa la percentuale di deducibilità dell'IMU dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo. L'aliquota - già aumentata al 40 per cento dalla legge di bilancio per il 2019

(art. 1, comma 12, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) - sarà pari al 70 per cento a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare 2022).

In dettaglio la deducibilità dell'IMU per gli anni dal 2019 al 2022 sarà applicabile nelle seguenti misure:

- **50 per cento per il periodo d'imposta 2019;**
- **60 per cento per il periodo d'imposta 2020;**
- **60 per cento per il periodo d'imposta 2021;**
- **70 per cento dal periodo d'imposta 2022.**

4) Art. 4 - Modifiche alla disciplina del Patent box

Niente più istanza per usufruire delle agevolazioni fiscali su marchi e brevetti. Imponibile ridotto indicabile direttamente in dichiarazione.

Cambia il regime del Patent Box: se ne potrà usufruire direttamente in dichiarazione senza più la necessità di presentare l'istanza preventiva alle Entrate e il successivo confronto con l'Amministrazione Finanziaria sulla determinazione dell'ammontare dell'agevolazione (procedura di ruling). Obiettivo della norma, come chiarito nella relazione illustrativa, è quello di semplificare le procedure di fruizione dell'agevolazione fiscale su marchi e brevetti e di ridurre in misura significativa i costi di compliance per i contribuenti e l'Amministrazione Finanziaria. Fino ad oggi il regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili era applicabile solo a fronte di una specifica autorizzazione delle Entrate. Con le nuove disposizioni contenute nel **comma 1**, invece **si consente ai contribuenti interessati di determinare e dichiarare direttamente il reddito agevolabile. A giustificazione dei conteggi dovrà essere predisposta una documentazione nella quale saranno indicate le informazioni necessarie alla determinazione della quota agevolabile.** La documentazione dovrà essere predisposta secondo quanto previsto da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale saranno definite le ulteriori disposizioni attuative.

Come previsto poi dal **comma 2**, in caso di rettifica del reddito escluso da imposizione, la sanzione per infedele dichiarazione non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione, verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione necessaria a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito soggetto alla tassazione agevolata. Per questo (comma 3) il contribuente che detiene la documentazione in questione deve darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta per il quale si beneficia dell'agevolazione.

Il **comma 4** consente l'immediata applicazione delle nuove disposizioni anche nel caso in cui sia già stata presentata l'istanza alle Entrate, a patto che il procedimento non si sia concluso, previa comunicazione alle Entrate di questa scelta. La variazione in diminuzione delle imposte anche in questo caso sarà ripartita in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata l'opzione e nei due periodi d'imposta successivi.

Il **comma 5**, poi, mantiene ferma la possibilità per tutti i contribuenti che intendono accedere al regime agevolativo, di poter applicare sanzioni ridotte mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa nella quale deve essere data indicazione del possesso della documentazione idonea a giustificare la riduzione d'imposta a patto che la dichiarazione integrativa sia presentata prima della formale conoscenza dell'inizio di qualunque attività di controllo. In assenza, nei casi previsti dal presente articolo, della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea di cui al comma 1, in caso di rettifica del reddito ai sensi del comma 2, si applica la sanzione amministrativa dal novanta al centoottanta per cento della maggior imposta dovuta.

5) *Art. 5 - Rientro dei cervelli*

Aumentano le agevolazioni fiscali per i lavoratori residenti all'estero che decidono di tornare a stabilirsi in Italia (residenza) a partire dall'anno 2020. Introdotta anche una mini sanatoria per chi ha usufruito del regime senza essersi iscritto all'AIRE pur essendo residente all'estero, a patto di non aver ancora ricevuto cartelle di accertamento.

Grazie alle modifiche introdotte all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 che conteneva la precedente versione del regime di favore, le agevolazioni, come stabilisce il **comma 1** sono riconosciute:

- a) ai lavoratori non residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento e che si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
- b) in caso di attività lavorativa prestata prevalentemente nel territorio italiano.

In presenza di queste due condizioni:

- sale dal 50 al 70 per cento la riduzione dell'imponibile;
- si semplificano le condizioni per accedere al regime fiscale di favore;
- si estende il regime di favore anche alle persone fisiche che avviano un'attività d'impresa a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019;
- si introducono maggiori agevolazioni fiscali per ulteriori 5 periodi d'imposta in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni, acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, trasferimento della residenza in regioni del Mezzogiorno).

La percentuale di imponibile tassato è ridotta al dieci per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza al Sud, ossia in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

Queste stesse agevolazioni si applicheranno anche ai lavoratori che avviano un'attività d'impresa.

Nel caso invece di lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, per gli ulteriori cinque anni i redditi da lavoro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al dieci per cento del loro ammontare.

Lo stesso comma 1 prevede, alla lettera f), che possono accedere a questi benefici fiscali anche i lavoratori italiani non iscritti all'AIRE purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Italia. Quanto al passato, **per i lavoratori impatriati non iscritti all'AIRE e già rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 resta la possibilità di usufruire dell'attuale regime di agevolazione con riferimento ai periodi d'imposta in cui siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero che siano oggetto di controversie pendenti nonché con riferimento ai periodi d'imposta ancora accertabili, a patto che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro**

le doppie imposizioni sui redditi. In ogni caso è escluso il rimborso delle imposte pagate dai contribuenti in forza di adempimento spontaneo.

Con il **comma 2** si chiarisce che le nuove agevolazioni spettano a chi trasferisce la residenza in Italia a partire dall'anno d'imposta 2020 e che si applicano (comma 3) nel rispetto delle disposizioni europee.

I **commi 4 e 5** contengono invece ulteriori agevolazioni per docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dall'anno 2020. In particolare con le modifiche introdotte all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78:

- **si incrementa da 4 a 6 anni la durata del regime di favore fiscale;**
- **si prolunga la durata dell'agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).**

Inoltre, si dispone che possono accedere ai nuovi benefici fiscali anche i docenti e ricercatori italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2020 purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Italia. Prevista anche la stessa minisanatoria per chi invece è già rientrato senza essere stato iscritto all'AIRE.

6) *Art. 6 - Modifiche al regime dei forfettari*

I soggetti in regime forfettario che hanno dei dipendenti diverranno sostituti d'imposta. Obbligatorio quindi da questo mese trattenere e versare l'IRPEF. Prevista una rateizzazione per le somme dovute per i mesi precedenti.

Obbligo, quindi, di trattenere e versare l'Irpef compensi da lavoro dipendente anche per i contribuenti che hanno effettuato l'opzione per il regime forfettario. Con il **comma 1** viene modificata la normativa in vigore stabilendo che **i soggetti che adottano il regime forfettario hanno l'obbligo di operare come sostituti d'imposta nei confronti del personale dipendente.** Nella relazione il governo chiarisce che la disposizione è legata all'abolizione del tetto precedentemente previsto per i compensi (5.000 euro annui), e che comunque non si tratta di un aggravio particolarmente significativo dal momento che dal punto di vista degli adempimenti del datore di lavoro, chi si trova nel regime forfettario ha già, comunque, l'obbligo mensile di versamento dei contributi.

Il **comma 2 stabilisce che le nuove disposizioni si applicano con riferimento alle retribuzioni corrisposte dal 1° gennaio 2019**. Allo scopo di rendere, per il lavoratore, maggiormente sostenibile l'impatto delle ritenute fiscali dei primi mesi del 2019, lo stesso comma prevede che l'ammontare delle trattenute da applicare nel primo trimestre dell'anno sia frazionato in tre rate mensili di pari importo da versare a partire dal terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto.

Il comma 3, infine prevede l'applicazione di queste stesse disposizioni anche per i contribuenti con ricavi tra i 65.000 e i 100.000 euro che a partire dal 2020 applicheranno la nuova imposta sostitutiva introdotta per esercenti attività d'impresa, arti e professioni in forma individuale.

7) Art. 7 - Incentivi per la valorizzazione edilizia

Sconto d'imposta per la vendita di vecchi fabbricati a imprese di ristrutturazione che provvederanno alla loro riqualificazione, anche con abbattimento e ricostruzione con maggior volumetria. Agevolazione prevista per soli tre anni.

Imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa pari a 200 euro ciascuna, per un importo complessivo di 600 euro per le imprese che acquisiranno interi immobili con l'obiettivo di avviare una loro riqualificazione in chiave di risparmio energetico e antisismica. L'agevolazione è riconosciuta anche nel caso in cui l'intervento preveda un aumento di cubatura, a patto che la variazione sia consentita dagli strumenti urbanistici in vigore. **Il regime agevolato opererà in via temporanea sino al 31 dicembre 2021.**

L'attuale regime fiscale prevede invece l'applicazione dell'imposta di registro pari al 9 per cento del valore dell'immobile dichiarato in atto, più le ipotecarie e catastali complessivamente pari a 100 euro. Si tratta di imposte indetraibili per l'impresa che, come tali, incidono fortemente sui costi di costruzione.

L'agevolazione potrà essere usufruita dalle imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla loro demolizione e ricostruzione in antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B e alla loro successiva vendita. In caso di mancato rispetto delle condizioni d'accesso all'agevolazione prevista una sanzione del 30 per cento sulle imposte non versate.

8) **Art. 8 - Sisma bonus**

Detrazione fiscale per gli acquisti di immobili ristrutturati da imprese anche nelle zone a basso rischio sismico. Agevolazione fino all'85 per cento del prezzo pagato per la riduzione di due classi di rischio. Disposizioni in vigore fino al 2021.

La nuova norma estende ai Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3 il sismabonus per l'acquisto degli immobili ricostruiti da impresa, finora previsto solo per le zone classificate a rischio sismico 1. Si tratta della detrazione del 75 per cento (a fronte della riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore) o dell'85 per cento (a fronte della riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore) del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare, calcolato su un ammontare massimo di spesa non superiore a 96.000 euro. In luogo della detrazione, i beneficiari possono optare per la cessione del credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati esclusi gli istituti di credito e intermediari finanziari. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. L'agevolazione viene concessa per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

9) **Art. 9 - Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili**

Esteso il regime fiscale ad hoc sulle svalutazioni dei titoli previsto al momento solo per banche e assicurazioni. Agevolazione riconosciuta a tutti i soggetti IRES .

Il **comma 1** prevede l'estensione a tutte le società **del regime di non concorrenza alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e del valore della produzione netta per tutti gli strumenti finanziari con determinate caratteristiche suscettibili di conversione in azioni attualmente previsto per le sole banche e assicurazioni.** Si tratta del trattamento fiscale introdotto dall'articolo 2, comma 22-bis, del Dl 138/2011 per gli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'ISVAP. La modifica normativa deriva dalla necessità di adeguarsi alle richieste della Commissione europea di allineare il trattamento fiscale in caso di conversione o svalutazioni di strumenti finanziari aventi determinate caratteristiche chiunque sia l'emittente.

Il **comma 2** specifica che il regime agevolato si applica solo qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:

- a) gli strumenti sono stati emessi ed il corrispettivo è stato integralmente versato;

- b) gli strumenti non sono stati sottoscritti o acquistati né dalla società emittente né da società da essa controllate o nelle quali essa detenga il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale;
- c) l'acquisto degli strumenti non è stato finanziato, né direttamente né indirettamente, dalla società emittente;
- d) nell'ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo gli strumenti hanno lo stesso rango, o un rango superiore, rispetto alle azioni e sono subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti gli altri creditori;
- e) gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione, contrattuale o di altra natura, che ne migliori il grado di subordinazione rispetto agli altri creditori in caso di risoluzione, assoggettamento a procedura concorsuale o liquidazione;
- f) gli strumenti sono perpetui e le disposizioni che li governano non prevedono alcun incentivo al rimborso per l'emittente;
- g) gli strumenti non possono essere rimborsati o riacquistati dall'emittente prima di 5 anni dalla data di emissione;
- h) se le disposizioni che governano gli strumenti includono una o più opzioni di rimborso anticipato o di riacquisto, l'opzione può essere esercitata unicamente dall'emittente;
- i) le disposizioni che governano gli strumenti non contengono indicazioni, né esplicite né implicite, che gli strumenti saranno rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati, o che l'emittente intende rimborsarli, anche anticipatamente, o riacquistarli, ad eccezione dei seguenti casi:
 - liquidazione della società;
 - operazioni discrezionali di riacquisto degli strumenti.
- l) le disposizioni che governano gli strumenti prevedono che la società emittente abbia la piena discrezionalità, in qualsiasi momento, di annullare le distribuzioni relative agli strumenti. Le distribuzioni annullate non sono cumulabili e l'annullamento delle distribuzioni non costituisce un caso di insolvenza da parte della società emittente;

m) le disposizioni che governano gli strumenti prescrivono, alternativamente, che al verificarsi di un determinato evento connesso al livello di patrimonializzazione della società:

- il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o temporanea;
- gli strumenti siano convertiti in azioni;
- si attivi un meccanismo che produca effetti equivalenti a quelli di cui ai precedenti due punti.

Con l'obiettivo di evitare comportamenti elusivi il **comma 3** fissa poi due condizioni che gli emittenti devono rispettare per potersi avvalere della disciplina fiscale di favore. Previsto quindi che gli emittenti debbano comunicare all'amministrazione finanziaria l'emissione degli strumenti finanziari per i quali richiedono l'applicazione della disciplina indicando di aver emesso gli strumenti finanziari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui l'emissione stessa è avvenuta. Inoltre, i maggiori o minori valori che, per l'applicazione del comma 1, non concorrono alla determinazione dell'imponibile ai fini IRES e IRAP devono essere separatamente evidenziati nella relativa dichiarazione dei redditi IRES e nella dichiarazione IRAP.

Con il **comma 4** viene abrogato il comma 22-bis dell'articolo 2 del decreto 138/2011, in quanto superato dalle nuove disposizioni. Prevista però una normativa transitoria per gli strumenti finanziari emessi nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto. In questo caso gli obblighi di indicazione di cui al comma 3 si considerano assolti nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso.

10) *Art. 10 - Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico*

Sconto sui lavori al posto della detrazione d'imposta per ecobonus e sismabonus. Procedura aggiuntiva alla cessione del credito introdotta per favorire l'avvio di nuovi interventi.

Contributo sulle spese anticipato dal fornitore al posto della detrazione per risparmio energetico e per il sisma bonus. Introdotta una nuova opzione per i contribuenti motivata dal governo con la necessità di superare alcune criticità operative riscontrate nel funzionamento dello strumento della detrazione fiscale. In base a quanto prevede il **comma 1, dunque, per gli interventi di efficienza energetica per i quali è riconosciuta la detrazione del 65 per cento, il contribuente interessato, al posto dell'utilizzo diretto delle detrazioni stesse, può**

optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Il fornitore da parte sua otterrà il rimborso della cifra anticipata sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali, senza applicazione di limiti di compensabilità.

Lo stesso meccanismo è previsto dal comma 2 per gli interventi di consolidamento degli edifici che danno diritto al sismabonus, vale a dire gli interventi che riducono il rischio sismico di una o due classi, e per i quali spetta la detrazione del 75 per cento o dell'85 per cento.

Sarà comunque un decreto delle Entrate (comma 3) a dettare le modalità operative delle nuove disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore.

11) Art. 11 - Aggregazioni d'impres

Torna il bonus aggregazione per consentire alle imprese di incrementare le loro dimensioni. Il bonus consiste nel riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo da concambio che emerge da operazioni di fusione e di scissione nonché del maggior valore iscritto dalla società conferitaria in presenza di conferimento di azienda. L'agevolazione è concessa alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2022.

Il **comma 1** prevede una riedizione del cd. bonus aggregazione introdotto con l'articolo 4 del dl 5/2009, e, ancor prima, dai commi da 242 a 249 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

In particolare, il comma 1 stabilisce che **per le società (per azioni e in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.** Agevolazione riconosciuta per le operazioni effettuate negli anni 2019-2022.

Sempre con riferimento allo stesso arco temporale, il **comma 2** stabilisce poi che **nel caso di operazioni di conferimento di azienda si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario a titolo di avviamento o sui beni**

strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.

I commi 3 e 4 circoscrivono l'**applicazione delle agevolazioni**. Queste, infatti, possono essere riconosciute **solo alle imprese operative da almeno due anni, e purché le imprese che partecipano alle operazioni non facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto**. Il maggior valore attribuito ai beni ai sensi dei commi precedenti è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l'operazione di aggregazione aziendale.

In base al comma 5, per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Il comma 6 prevede poi la **decadenza dalle agevolazioni nel caso in cui la società risultante dall'aggregazione, ponga in essere nei primi quattro periodi d'imposta successivi ulteriori operazioni straordinarie, o ceda i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 5, decade dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione del diritto d'interpello sulla disapplicazione delle norme.**

Nei casi di decadenza il **comma 7** stabilisce che nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza stessa, la società è tenuta a liquidare e versare l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 1 e 2. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.

12) Art. 12 - Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino

E-fatture anche per le operazioni con san Marino. Restano fuori dal nuovo obbligo i soggetti già esonerati.

Modificate le norme di fatturazione dei rapporti di scambio fra l'Italia e San Marino, nell'ottica di una maggiore semplificazione. Per questo viene **esteso l'obbligo di fatturazione elettronica, modificando quindi le norme attuali (DM 24 dicembre 1993) che prevedono che la fattura sia emessa in formato cartaceo in quattro esemplari, oltre agli adempimenti certificativi ad hoc**. Le disposizioni confermano comunque i casi di esonero in

relazione al regime fiscale adottato e, per il 2019, per i soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema tessera sanitaria. Sarà un decreto del Ministero dell'economia a mettere a punto le nuove norme in accordo con lo Stato di san Marino. Le specifiche tecniche relative alle modalità di fatturazione elettronica saranno invece definite con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

13) **Art. 22 - Tempi di pagamento tra le imprese**

Termini di pagamento trasparenti. I dati dovranno essere indicati nel bilancio sociale.

A decorrere dall'esercizio 2019, nel bilancio sociale le società dovranno indicare i tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno, ponderando il tempo di pagamento di ciascuna transazione per il suo valore e distinguendo quelle verso le grandi imprese, le piccole e medie imprese e le micro imprese. Dovrà inoltre essere riportato il numero e il valore complessivo delle transazioni i cui tempi di pagamento abbiano ecceduto i termini massimi, e indicate le misure poste in essere per rispettare tali termini.

L'obiettivo di queste disposizioni è quello di offrire un nuovo strumento di valutazione delle imprese in quanto la conoscenza della regolarità con la quale le società adempiono alle proprie obbligazioni costituisce un parametro di riferimento per contribuire a tutelare i contraenti e creditori della società – i quali potranno pertanto venire a conoscenza di un dato ulteriore relativo all'affidabilità del contraente – e, al tempo stesso, può costituire un utile strumento per stimolare le società ad adempiere tempestivamente alle proprie obbligazioni e, quindi, la competitività tra le imprese.

14) **Art. 27 - Società di investimento semplice - SIS**

Nuovi finanziamenti alle start up tramite le SIS. Le nuove società sono uno speciale veicolo di investimento societario per la gestione collettiva del risparmio finalizzato esclusivamente al finanziamento delle PMI.

Il **comma 1** introduce all'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) un nuovo strumento operativo, la **società di investimento semplice (SiS), costituita in forma di società di investimento per azioni a capitale fisso ("Sicaf"), destinata esclusivamente ad investitori professionali, e che potrà investire solo in startup non quotate.**

Per rientrare nella definizione di Sis, l'organismo deve rispettare le seguenti condizioni:

- a) gestire direttamente il patrimonio raccolto;
- b) riservare la sottoscrizione agli investitori professionali;
- c) avere un patrimonio netto non superiore a 25 milioni di euro;
- d) avere per oggetto esclusivo l'investimento diretto del patrimonio in PMI non quotate su mercati regolamentati che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività;
- e) non ricorrere alla leva finanziaria (quindi non utilizzare la possibilità di acquistare o vendere attività finanziarie per un ammontare superiore al capitale posseduto);
- f) disporre di un capitale sociale pari almeno quello previsto dal codice civile per le S.p.A. (50.000 euro). 2017 a 500 milioni nel 2018. La norma, avendo carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** detta le regole per la salvaguardia degli interessi degli investitori, nell'ottica comunque di uno strumento di investimento agevole. Per questo è previsto **un regime semplificato rispetto a quello applicabile agli altri gestori**. Sfruttando la discrezionalità concessa dalla direttiva europea AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive) che stabilisce standard normativi armonizzati per gestori di fondi di investimento alternativi in relazione alla definizione del regime applicabile ai gestori le cui attività non superano determinate soglie (c.d. gestori sotto-soglia) si prevede quindi che non debbano essere applicate le disposizioni regolamentari di Banca d'Italia e Consob in merito ad adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie e sul governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione.

Precisato però che per salvaguardare gli interessi degli investitori, **le società debbono adottare un sistema di governo e controllo adeguato ad assicurare la sana e prudente gestione e devono stipulare un'assicurazione sulla responsabilità civile professionale adeguata ai rischi derivanti dall'attività svolta. In ogni caso debbono applicare le disposizioni dettate dalla Consob in materia di commercializzazione di quote di fondi.**

Il **comma 3**, nell'ottica di semplificare ulteriormente il regime applicabile, prevede poi ulteriori deroghe alla disciplina generale del TUF sulle SICAF. In particolare:

- a fini autorizzativi i titolari delle partecipazioni di controllo debbano soddisfare esclusivamente il requisito di onorabilità;
- la denominazione sociale della SIS deve contenere solo l'indicazione di società di investimento semplice per azioni a capitale fisso.

Il comma 4 infine stabilisce che i soggetti che controllano una SiS, o sono da questi direttamente o indirettamente controllati o controllanti, ovvero sottoposti a comune controllo anche in virtù di patti parasociali o vincoli contrattuali, e i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una o più SiS possono procedere alla costituzione di una o più SiS, nel rispetto del limite complessivo dei 25 milioni di euro.

15) Art. 49 - Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali

Bonus fiscale per favorire l'internazionalizzazione delle PMI italiane. L'erogazione per la partecipazione a fiere internazionali.

Credito d'imposta per esposizione e marketing.

Con i commi 1 e 2 viene introdotto un nuovo credito d'imposta per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero, relativamente alle spese per l'affitto degli spazi espositivi; per l'allestimento dei medesimi spazi; per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione. Il credito è fissato in misura pari al 30 per cento delle spese fino ad un massimo di 60.000 euro.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, a:

- a) le tipologie di spese ammesse al beneficio;
- b) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande;
- c) l'elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore per cui è ammesso il credito di imposta;
- d) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta.



In ogni caso qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, la stessa ne dà comunicazione al Ministero dello sviluppo economico che, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

Questa circolare contiene indicazioni generali sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti, al fine di adottare decisioni e, in nessun caso, potrà essere considerata consulenza. Simonelli Associati non risponde di eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando la presente circolare.

www.simonelliassociati.it